

R.G.496 /2023 r.g.



Tribunale di Trapani

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede e rilevato che lo stesso contiene anche una domanda ex articolo 700 c.p.c., l'istanza di adozione di un provvedimento inaudita altera parte e l'istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

visti gli artt. 151, 415 e ss., 669bis, 669ter, 669sexies e 700 c.p.c.;

considerato che non risultano allo stato sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. per l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, e che debba provvedersi in ordine alla istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di emissione di un provvedimento inaudita altera parte;

FISSA l'udienza del 04/10/2023 ore 9:30 per la comparizione delle parti e la discussione del merito della domanda;

FISSA l'udienza del 05/04/2023 ore 11,00 per la discussione della domanda cautelare.

Onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta, entro otto giorni dalla data odierna, copia del ricorso e del presente decreto.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del giudizio di merito e, nel procedimento cautelare, fino al giorno dell'udienza di discussione del medesimo.

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica nei confronti dei controinteressati ----- a mezzo pubblicazione del ricorso medesimo unitamente al presente decreto di fissazione di udienza sul sito web del convenuto nell'area tematica a ciò destinata.

Trapani, 06/03/2023

Il G.L.

Dario Porrovecchio

